

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI A.I.A.S. SEZIONE DI VARESE – O.D.V.
COSTITUITA IN FORMA DI ENTE DI TERZO SETTORE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 117/2017

Allegato al verbale di assemblea straordinaria del 26 ottobre 2022

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita in forma di organizzazione di volontariato L'ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI - A.I.A.S. Sezione di Varese con sede a VARESE – ORGANIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO (O.D.V.) ENTE DEL TERZO SETTORE (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 in vigore dal 3 agosto 2017). La denominazione dell'associazione sarà "Associazione Italiana Assistenza agli Spastici (A.I.A.S.) Sezione di Varese Organizzazione di Volontariato" automaticamente integrata dall'acronimo E.T.S. (Enti del Terzo Settore) come da art.12 del Decreto Legislativo 117/2017, solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al R.U.N.T.S. A decorrere dell'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore R.U.N.T.S. e ad avvenuta iscrizione dell'associazione nell'apposito registro di questo, l'acronimo O.D.V. o l'indicazione ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO dovranno essere inseriti nella denominazione sociale dal momento dell'iscrizione nel R.U.N.T.S., la denominazione dell'Associazione diventerà :

"ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI A.I.A.S. Sezione di Varese - O.D.V. - E.T.S."

2. L'associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di Ente del Terzo Settore, o acronimo E.T.S. negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Varese.

4. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Varese non comporta la modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

5. Essa opera nel territorio di Varese ed eventualmente nel territorio nazionale.

6. L'associazione è Sezione ed articolazione dell'A.I.A.S. NAZIONALE, ente del terzo settore, rete associativa e parte integrante della stessa, ne persegue le finalità, accetta ed osserva il relativo statuto facendolo proprio. Dichiara pertanto di accettare lo statuto nazionale ed i vari regolamenti dell'associazione e quanto in essi contenuto e di sottostare al deliberata degli organi centrali e regionali dell' A.I.A.S. RETE ASSOCIATIVA, Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n.1070 del 28/05/1968.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 FINALITÀ

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, intende:

svolgere, a favore delle persone con disabilità, ogni possibile intervento che miri alla loro assistenza fisica, morale , culturale, formativa e ricreativa e alla loro indipendenza psicologica, sociale ed economica ed al sostegno morale, psicologico e formativo dei loro genitori, familiari e di chiunque si occupi dei loro problemi.

ART. 3 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

2. In particolare, l'associazione si propone di:

- a) Perseguire l'obiettivo della solidarietà, della partecipazione effettiva delle persone diversamente abili alla programmazione, organizzazione e gestione democratica dei servizi e delle attività loro destinate.
- b) Promuovere iniziative ed attività tese a soddisfare i bisogni delle persone diversamente abili e delle loro famiglie. È aperta a chiunque intenda operare per tutelare e promuovere il diritto delle persone con disabilità alla riabilitazione, alla salute, all'educazione, all'istruzione, al lavoro, all'integrazione sociale per aiutare una valida prevenzione della disabilità, in armonia con quanto sancito dalla Costituzione italiana e la Convenzione ONU sui diritti della persona con disabilità.
- c) Ricercare e collaborare con altre associazioni e istituzioni pubbliche per migliorare le condizioni socio/sanitarie delle persone con disabilità secondo quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili firmata dall'Italia il 13 marzo 2009.
- d) Favorire la costituzione e la partecipazione ai Comitati Regionali delle Sezioni A.I.A.S.
- e) Istituire, gestire o promuovere centri di riabilitazione motoria ambulatoriali, Centri Diurni Occupazionali e Comunità residenziali per il "Dopo di noi "
- f) Promuovere ogni utile servizio per l'inserimento scolastico, la formazione professionale volta all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità; promuovere, ricercare e formare il volontariato sociale per favorire attività ludico ricreative. Promuovere soggiorni estivi ed invernali collaborando con realtà presenti nel territorio che si occupano di sport e turismo e cultura.
- g) Promuovere e gestire attività di riabilitazione di mantenimento psico-motorio nei confronti delle persone adulte con disabilità.
- h) Sollecitare gli Enti pubblici competenti ad applicare le leggi vigenti in materia, istituire centri di orientamento e formazione professionale in favore di soggetti disabili; istituire servizi necessari alla completa riabilitazione delle persone con disabilità anche favorendo il loro inserimento nel mondo del lavoro; realizzare servizi sociali, residenziali e diurni, comunità alloggio nei diversi quartieri; centri del "dopo di noi" legge 112 del 16/06/2016 e successivi decreti attuativi; centri socio riabilitativi ed educativi che perseguono lo scopo di rendere possibile alle persone con disabilità una migliore vita di relazione integrata.
- i) Istituire, realizzare e gestire centri e servizi (tra cui, in via esemplificativa, servizi di trasporto, servizi di supporto psico-sociale , servizi alla persona, servizi alla formazione , servizi per il Dopo di noi) in favore dei soggetti disabili anche ad integrazione delle attività realizzate da altri soggetti pubblici e privati convenzionati o meno con il S.S.N. in favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
- j) Realizzare, organizzare e gestire attività di tipo ricreativo, culturale, e sportivo, nonché organizzare e favorire l'organizzazione di attività e manifestazioni nei diversi ambiti della cultura e dello sport e del tempo libero in favore dei soggetti disabili, allo scopo di favorirne l'integrazione sociale anche con la partecipazione delle loro famiglie.
- k) Promuovere, sostenere, istituire e gestire servizi anche ad integrazione delle attività realizzate con Enti Locali e da altre strutture convenzionate con il S.S.N. a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie con espressa esclusione di attività che perseguono fini di lucro anche indiretto.
- l) Promuovere la istituzione e/o la gestione di centri, servizi di riabilitazione e socio assistenziali di cui alla legge 104/92 e 328/00 in favore di persone con disabilità anche in regime di convenzione con enti pubblici, con il S.S.N. e con quello regionale mediante l'istituto dell'accreditamento.
- m) Promuovere ogni attività che sia utile per realizzare eventi educativi, culturali, ricreativi e sportivi proponendo incontri, conferenze, congressi e studi.
- n) Mantenere intese, collaborazione e rapporti con le Organizzazioni sociali e culturali e con le associazioni che si occupano delle persone con disabilità per la soluzione dei problemi che le accomunano; produrre ogni sforzo per favorire tutte le iniziative atte a costituire una efficace Federazione/Consorzio.

o) Impegnarsi a realizzare le finalità e a rispettare i regolamenti dell'A.I.A.S. Nazionale – RETE ASSOCIATIVA- .

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5% degli associati.

ART. 4 ATTIVITÀ DIVERSE

1. Per il raggiungimento di dette finalità può essere effettuata ogni convenzione o contratto con enti pubblici e privati. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, entro i limiti indicati dall'art.5 del Codice del Terzo Settore.

2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 5 RACCOLTA FONDI

1. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi donatori, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

2. L'Associazione potrà accordarsi e consorzarsi con altri Enti ed Associazioni per svolgere in comune, in tutto o in parte le proprie attività.

3. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

L'Associazione ogni anno provvede a trasmettere l'elenco nominativo dei soci e a versare all'A.I.A.S. NAZIONALE e al Comitato Regionale una parte delle quote associative nella misura ogni anno stabilita dall'Assemblea Nazionale.

ART. 6 AMMISSIONE SOCI

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e che abbiano compiuto il 18° anni di età.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

4. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive quando la comunicazione di recesso perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

5. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su apposita domanda scritta, contenente la dichiarazione di condividere gli scopi dell'associazione, la firma dell'interessato e di due soci presentatori.

6. La domanda corredata con i dati del documento di identità del sottoscrittore deve essere presentata di persona dall'interessato e deve contenere il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la dichiarazione di accettazione dello statuto della Sezione e Nazionale e del regolamento se esistente; la dichiarazione di volersi attenere

alle deliberazioni degli organi sociali e di prestarvi osservanza; l'attestazione del versamento della quota di ammissione ed ogni altra informazione prevista dal regolamento o chiesta dalla Sezione.

7. Il Consiglio Direttivo nella prima seduta valuterà la richiesta e accertata anche l'inesistenza di cause di incompatibilità previste nel presente statuto accoglie o rigetta la domanda. L'interessato non ammesso ha facoltà di ricorrere entro 30 giorni all'Assemblea dei Soci che deve pronunciarsi nella sua prima riunione. La decisione dell'Assemblea è definitiva.

8. Ciascun associato ha diritto di voto.

I soci sono: ORDINARI, SOSTENITORI e BENEMERITI.

Sono soci ordinari le persone fisiche che abbiano adempiuto ai loro obblighi e pagato le quote associative nella misura fissata dall'Associazione.

Sono soci sostenitori coloro che versano almeno il quadruplo della quota annua fissata per i soci ordinari.

Sono soci benemeriti coloro che hanno acquisito particolari meriti nei confronti dell'Associazione. Le persone meritevoli verranno segnalate dalla Sezione al Consiglio Nazionale che delibererà sulla proposta a scrutinio segreto.

I soci benemeriti non versano alcuna quota associativa.

I minori di anni 18 non possono conseguire la qualità di socio ordinario o sostenitore; aderiscono al gruppo giovanile AIAS se costituito. In questo caso i genitori o chi ne fa le veci sottoscriveranno per conto dei minorenni la domanda di adesione al gruppo giovanile se costituito, rappresentando i minori a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione rispondendo inoltre di tutte le loro obbligazioni sempre nei confronti dell'Associazione. Essi possono partecipare alle assemblee sezionali con diritto di parola e non di voto.

ART.7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I Soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.

3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento;
- f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste nell'art 24.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa.



ART.8 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. I soci cesseranno di appartenere all'associazione:

- a) per recesso
- b) per morosità nel pagamento della quota sociale
- c) per decadenza
- d) per espulsione
- e) per decesso.

2. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea nei confronti dei soci falliti, interdetti o inabilitati. L'Assemblea dei soci può disporre l'espulsione dei soci che si siano resi autori di fatti gravemente lesivi per l'associazione. L'espulsione è altresì adottata dall'Assemblea nei confronti dei soci che:

- a) non ottemperino o comunque violino le disposizioni di questo Statuto, dei regolamenti ovvero delle delibere e delle decisioni legalmente adottate dagli organi sociali competenti nelle materie loro attribuite;
- b) in qualunque modo arrechino danno materiale o morale all'associazione o versino in stato di incompatibilità;
- c) siano riconosciuti colpevoli con sentenza definitiva di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede, la morale, la persona o il patrimonio;
- d) in ogni caso il socio viene sospeso cautelativamente dal Consiglio Direttivo fino all'accertamento dei fatti nei casi per cui può essere espulso. L'Assemblea dei Soci deciderà in merito nella prima riunione.
- e) i provvedimenti di sospensione nei confronti dei soci che rivestono cariche in organi sociali, nazionali o regionali, o che siano presidenti di sezione, sono adottati rispettivamente dal presidente o dal consiglio Nazionale. Tali provvedimenti sono immediatamente efficaci.
- f) il socio può ricorrere all'Assemblea dei soci, la decisione dell'assemblea è comunque definitiva.
- g) il socio espulso non potrà far parte dell'associazione, salvo nel caso sia stato assolto dei reati contestategli nei successivi gradi di giudizio;
- h) il socio decaduto potrà essere riammesso su sua istanza ove siano cessati e rimossi i relativi motivi.

ART.9 INCOMPATIBILITÀ DEI SOCI

1. Non possono essere soci i dipendenti dell'associazione.

2. In casi particolari il Consiglio Direttivo dell'associazione può inoltrare al Consiglio Nazionale richiesta di parere sulle proposte di deroga a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art.9 dello statuto nazionale.

3. La persona che sia socio di altro Ente che svolga attività simili a quelle svolte dalla Sezione di cui è socio non può ricoprire cariche sociali all'interno della Sezione.

ART.10 ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. I volontari, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e che per libera scelta prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fine di solidarietà.

2. L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono l'attività in modo non occasionale.

3. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti definiti da apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato in Assemblea.

4. La qualifica di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART.11 ORGANI SOCIALI

1. L'associazione A.I.A.S. – Sezione Varese ODV – ETS assicura la gestione democratica attraverso gli organismi eletti dall'assemblea dei soci assicurando la partecipazione delle persone disabili alla vita associativa. Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori dei conti.

2. Tutte le cariche sono gratuite e non danno luogo ad emolumenti, salvo il rimborso spese sostenute nell'interesse e per conto dell'associazione ed entro i limiti stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo.

ART.12 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale. Ciascun associato può intervenire personalmente in assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato, mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del designato. Ai sensi dell'art.24 comma 3 del D.lgs 117/2017 sono ammesse tre deleghe per associato.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

3. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, conservato nella sede dell'associazione.

Le assemblee ordinaria e straordinaria si possono svolgere in presenza oppure in videoconferenza o con altro mezzo di comunicazione a distanza prevedendo eventualmente anche il voto elettronico o in forma mista presenza e videoconferenza o altro mezzo di comunicazione a distanza.

ART. 13 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. È compito dell'assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo
- b) approvare il programma annuale delle attività;



- c) eleggere e revocare il Consiglio Direttivo e il Presidente dell'Associazione
- d) eleggere, revocare, ove previsto i componenti dell'organo di controllo-revisori dei conti e dell'organo di revisione se previsto;
- e) eleggere i delegati che dovranno rappresentare la Sezione all'Assemblea Nazionale dell'A.I.A.S. rete associativa;
- f) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- g) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;
- i) ratificare l'ammontare del contributo associativo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. È compito dell'assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

ART. 14 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 8 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure email. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione oltre agli argomenti che compongono l'ordine del giorno. Deve essere presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice presidente.

ART. 15 VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.
4. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, l'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

6. Ciascun associato ha diritto ad un voto. L'esercizio al diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, sempre che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto né di elettore attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.

7. Per la votazione sia in ordinaria che in straordinaria si procede normalmente per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto o eventualmente con voto elettronico. Le elezioni delle cariche sociali vengono svolte a scrutinio segreto o per alzata di mano o eventualmente con voto elettronico.

8. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

ART. 16 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione, è eletto dall'assemblea degli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa.

2. È composto da un numero variabile tra i 3 e 11 membri compreso il Presidente secondo quanto viene stabilito all'atto della nomina dei successivi rinnovi.

3. Non può essere eletto consigliere e se eletto o nominato decade dalla carica l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4. I consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Per i consiglieri in carica è prevista la gratuità delle cariche istituzionali fatta eccezione del rimborso spese per la partecipazione ad attività istituzionali.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri.

6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi è presieduto da altro consigliere individuato fra i presenti.

ART. 17 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere i bilanci sociali, consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- b) redigere l'eventuale programma annuale di attività
- c) nominare il Vicepresidente e il Segretario-Tesoriere dell'associazione
- d) decidere sulle domande di adesione all'associazione e sull'esclusione degli associati
- e) decidere l'eventuale quota associativa annuale e determinarne l'ammontare in conformità alla delibera dell'Assemblea Nazionale A.I.A.S.
- f) decidere la convocazione dell'Assemblea ordinaria annuale
- g) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con personale qualora dipendente, con i volontari, con collaboratori e consulenti esterni
- h) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentare il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale
- i) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili



- j) stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per l'erogazione di servizi
- k) curare la tenuta dei libri sociali

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 18 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto o email, almeno 8 giorni prima della riunione e devono contenere il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi è presieduto da altro consigliere individuato fra i presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Viene ammessa 1 delega per consigliere. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Il Consiglio Direttivo si può svolgere in presenza oppure in videoconferenza o con altro mezzo di comunicazione a distanza prevedendo eventualmente anche il voto elettronico o in forma mista presenza e videoconferenza o altro mezzo di comunicazione a distanza.

La carica di consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
- revoca da parte dell'assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, persistenti violazioni degli obblighi statuari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'associazione
- sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'art.8 del presente statuto

perdita della qualità di associato a seguito di una o più cause del presente statuto.

4. Nel caso uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno o più motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti nell'ultima elezione del consiglio direttivo. I consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla prima assemblea ordinaria utile la quale dovrà decidere sulla loro conferma.

5. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine il Vice Presidente o il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo fino ad elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

6. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

ART. 19 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha la rappresentanza di fronte ai terzi in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'assemblea tra i propri associati. Egli dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. Il Presidente ha la responsabilità della conduzione e del buon andamento dell'associazione ed in particolare ha il compito:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi

- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo
- c) convocare e presiedere l'assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo

3. In caso di assenza o di impedimento il presidente viene sostituito dal vicepresidente ed in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

4. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'art. 8 del presente statuto
- d) perdita della qualità di associato a seguito di una o più cause indicate nel presente statuto.

5. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati, il Vicepresidente o, in subordine il consigliere più anziano d'età dovrà convocare l'assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

6. il Presidente può delegare il Segretario a occuparsi in generale della gestione dei libri sociali.

ART.20 VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta egli sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART.21 SEGRETARIO-TESORIERE

Il segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali, dei verbali e svolge mansioni delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ART. 22 ORGANO DI CONTROLLO (Revisori dei Conti)

1. L'organo di controllo, ove presente, è composto da 3 membri effettivi eletti dall'Assemblea non necessariamente tra gli associati; rimane in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Esso nomina al suo interno un presidente.
2. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige apposito verbale, il quale va trascritto nell'apposito verbale delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo conservato nella sede dell'associazione.
3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadono dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
4. I membri di controllo, a cui si applica l'art. 2390 del codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.
5. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto di principi di corretta amministrazione;

- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alla disposizione di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del Decreto Legislativo 117/17
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 117/17
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

6. La carica di revisore si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
- b) revoca da parte dell'assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'art.8 del presente statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito di una o più cause del presente statuto.

ART. 23 ORGANO DI REVISIONE, SOLO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE

1. Nei casi previsti dall'art.31 comma 1 del Decreto Legislativo 117/17, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
2. L'organo di revisione, qualora nominato ai sensi dell'art.31 del Decreto Legislativo 117/17 è formato da un unico componente, eletto dall'assemblea, non necessariamente tra i soli associati.
3. Il componente l'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti e può essere prevista una remunerazione dell'incarico facendo riferimento alle tariffe professionali.
4. L'organo di revisione rimane in carica 3 anni e il suo componente è rieleggibile.
5. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
6. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige apposito verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservate nella sede dell'associazione.
7. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente l'organo di revisione decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.
8. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

ART. 24 LIBRI SOCIALI

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del D.lgs 117/17:
 - a) libro degli associati
 - b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione ove ricorrano le condizioni della loro nomina ai sensi degli articoli 30 e 31 del D.lgs 117/17
- e) registro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale
- f) i verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni
- g) ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario
- h) gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata al Consiglio Direttivo con preavviso di giorni 15.

ART. 25 RISORSE ECONOMICHE

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del D.lgs 117/17;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs 117/17 e di altre norme competenti in materia.

ART. 26 SCRITTURE CONTABILI

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 27 ESERCIZIO SOCIALE

- 1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
- 2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
- 4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
- 5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- 6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso

modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno di ogni anno.

ART. 28 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 29 ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 30 NORME SUL PATRIMONIO

1. Il patrimonio della O.D.V. è costituito da beni mobili ed immobili che provengono all'associazione a qualsiasi titolo.

2. Il patrimonio dell'associazione, ai sensi dell'art.8 del D.lgs 117/17, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

3. L'A.I.A.S. potrà chiedere la forma giuridica ed in caso di ottenimento il deposito previsto per legge farà parte del patrimonio della associazione stessa.

4. È vietata la distribuzione anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate da fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

5. L'associazione mantiene nei rapporti con l'A.I.A.S. RETE ASSOCIATIVA e con tutte le sue articolazioni (Comitati Regionali, altre sezioni) la piena autonomia patrimoniale, contrattuale e giuridica nel rispetto degli scopi e delle finalità di cui all'art.3.

6. L'associazione non impegna la responsabilità dell'A.I.A.S. RETE ASSOCIATIVA né di altre sezioni territoriali, né dei comitati regionali per le obbligazioni assunte.

7. Reciprocamente, l'associazione non è impegnata né responsabile per le obbligazioni assunte dall'A.I.A.S. RETE ASSOCIATIVA né dalle altre sezioni territoriali, né dai comitati regionali.

ART. 31 SCIoglimento E DESTINAZIONE PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'associazione è deciso dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. In caso di mancanza di soci, mancanza di scopi e finalità dell'associazione e/o se la sezione agisce con l'acronimo A.I.A.S. o sue assonanze letterarie non osservando lo Statuto dell'associazione e/o rappresentatività prevista dallo stesso, lo scioglimento della sezione sarà assunta per decisione

dall'Assemblea Nazionale dell'A.I.A.S. RETE ASSOCIATIVE con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (trequarti) dei suoi componenti intervenuti.

2. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs 117/17 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge ed altri enti del terzo settore con priorità ad altre sezioni A.I.A.S. RETE ASSOCIATIVA, secondo le disposizioni di cui all'art.9 del D.lgs 117/17.

ART. 32 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del D.lgs 117/17 e le disposizioni attuative dello stesso, oltre il codice civile e le relative disposizioni di attuazione in quanto compatibili.

2. Fino all'approvazione del presente statuto da parte dell'autorità governativa competente, si applicano le disposizioni dello statuto vigente che deve intendersi abrogato dalla data del Decreto Ministeriale di approvazione del presente statuto secondo le previsioni di cui all'art. 101 comma 2 del D.lgs 117/17.

Varese,

26/10/2022

Il Presidente

Giuseppe Caffarella



Il Segretario

Antonino Cecale

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE

Ufficio Territoriale di Varese

Registrato a Varese il 31/10/2022

al N° 2244 Serie B ALLEGATO A

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

IL FUNZIONARIO

Antonino Cecale

Antonino Cecale

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 26 ottobre 2022 alle ore 18.00 presso la sede sociale di via Walder 50 a Varese, si è riunita in seconda convocazione, dato che la prima convocazione era deserta, l'Assemblea straordinaria dei Soci A.I.A.S- Associazione Italiana Assistenza Spastici Sez. Varese ONLUS convocata per discutere il seguente ordine del giorno:

1- approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 ed integrazione Denominazione Sociale.

2- Varie ed eventuali.

Il Presidente dell'Associazione Giuseppe Caffarelli dichiara aperti i lavori assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene inoltre eletto Segretario il Sig. Massimiliano Pigni.

Il Presidente rileva che sono presenti in assemblea o per delega n. 16 soci su un totale di n. 20 aventi diritto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo Settore che hanno reso indispensabile la modifica statutaria e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito delle Organizzazioni di Volontariato continuando a conservare le relative agevolazioni economiche e fiscali.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del Decreto Legislativo 3 luglio n.117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo O.D.V. in quanto la nostra organizzazione, essendo già iscritta al Registro del Volontariato Regionale, è considerata Ente del Terzo Settore (E.T.S.) di diritto.

Dopo un breve dibattito lo statuto e l'integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime.

Si allega al presente verbale lo statuto che ne forma parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà alla registrazione del verbale e dello statuto presso il competente Ufficio del Registro in esenzione da imposta di bollo ai sensi Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n.117.

Il Presidente provvederà in seguito a comunicare la variazione della denominazione sociale all'Agenzia delle Entrate.

Alle ore 19 non essendovi altro da deliberare L'Assemblea chiude i propri lavori.

Il Presidente

Giuseppe Caffarelli

Il Segretario

Massimiliano Pigni

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE
Ufficio Territoriale di Varese

Registrato a Varese il 31/10/2022
al N° 2794 Serie 3

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

IL FUNZIONARIO

Antonino Cecala

Alcega